

DELIBERAZIONE 17 LUGLIO 2014
344/2014/S/EEL

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI
IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 17 luglio 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 e s.m.i., recante "Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/EEL e s.m.i., recante "Criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili e definizione delle modalità di reintegrazione" (di seguito: deliberazione 370/2012/R/EEL e s.m.i.);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 519/2012/R/EEL, recante "Oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili: quantificazione dei parametri rilevanti per la determinazione degli oneri e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 370/2012/R/EEL" (di seguito: deliberazione 570/2012/R/EEL);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni";
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 481/95, l'Autorità "emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta (...)";
- con il TIU l'Autorità ha disciplinato la separazione funzionale e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas;
- le regole di separazione contabile hanno, in particolare, "la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
 - a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti" (art. 2, comma 2, del TIU);
- l'art. 4 del TIU individua, fra le attività rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme di separazione contabile, l'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica (art. 4, comma 1, lett. h);
- per ciascuna delle predette attività il successivo art. 6 indica i comparti di separazione contabile; in particolare il comma 6 indica, tra i comparti di separazione contabile dell'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, il comparto "clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 156/07" (di seguito: comparto salvaguardia);
- l'art. 5, comma 2, del TIU individua, invece, le funzioni operative condivise (c.d. FOC) intese quali funzioni svolte in condivisione solo da alcune attività al fine di cogliere eventuali economie di scopo tipiche delle imprese dei settori dei pubblici servizi (quali, ad esempio, FOC commerciale, di vendita e gestione clientela; FOC tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici; FOC di misura, tra attività di settori diversi);
- l'art. 19, comma 6, del TIU stabilisce il principio di gerarchia di utilizzo delle fonti informative in forza del quale le poste patrimoniali ed economiche devono sempre essere attribuite - quando ciò sia possibile - direttamente alle singole attività/comparti cui afferiscono e solo in via residuale - quando l'esercente non sia riuscito ad attribuirle alle singole attività - ai servizi comuni e, ove necessario, alle funzioni operative condivise;
- ai sensi dell'art. 21 del TIU gli esercenti redigono i conti annuali separati riservati all'Autorità (comma 1) e li trasmettono all'Autorità - unitamente alla nota di commento, al bilancio di esercizio e alla relazione del revisore sui conti annuali separati - entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio (comma 4);

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 370/2012/R/EEL l’Autorità ha disciplinato il meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti (per i quali cioè l’esercente non può procedere alla sospensione della fornitura in caso di inadempimento), con riferimento ai crediti non riscossi maturati nell’erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio già svolti o in corso di svolgimento (periodi 1 maggio 2008 - 31 dicembre 2008; 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2010; 1 gennaio 2011- 31 dicembre 2013);
- al fine della quantificazione dei predetti oneri l’Autorità calcola, per l’*i*-esimo esercente partecipante al predetto meccanismo, il parametro economico Ω_{i} corrispondente alla componente di commercializzazione ammessa al meccanismo di reintegrazione, e a tal scopo è indispensabile la disponibilità, da parte dell’Autorità, dei conti annuali separati e delle relative note di commento inviati dagli esercenti la salvaguardia;
- l’art. 4, comma 2, della deliberazione 370/2012/R/EEL e s.m.i. prevede, infatti, che “Per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia e per ogni esercente partecipante [al meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili], il parametro Ω_{i} è determinato sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l’erogazione del servizio, utilizzando i dati a disposizione ai sensi della disciplina di cui al TIU e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota 17 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 0032591), la Direzione Mercati dell’Autorità, nell’ambito del procedimento volto alla determinazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti da esercenti la salvaguardia per le forniture a clienti non disalimentabili di cui alla deliberazione 370/2012/R/EEL e s.m.i., ha chiesto a ciascuno di tali esercenti, tra cui Hera Comm S.r.l., i dati e le informazioni rilevanti sui costi di commercializzazione e sugli oneri di morosità del servizio di salvaguardia;
- dall’esame della nota, trasmessa da Hera Comm S.r.l. (prot. Autorità n. 0036112/A del 13 novembre 2012), è emersa la non completa coerenza tra i dati relativi agli anni 2009 e 2010 ivi contenuti e quelli risultanti dai conti annuali separati inerenti i medesimi anni redatti ed inviati ai sensi del TIU;
- successivamente (con nota prot. Autorità n. 037403/A del 21 novembre 2012), Hera Comm S.r.l. ha chiarito quanto segue:
 - i. la voce di costo relativa alla “svalutazione dei crediti commerciali” - che nella precedente nota (del 13 novembre 2012) è attribuita come costo diretto al comparto salvaguardia dell’attività di vendita ai clienti tutelati di energia elettrica relativo all’anno 2010 - nei conti annuali separati è stata invece erroneamente imputata alle funzioni operative condivise;
 - ii. l’importo esatto di detta voce di costo è pari a 3 milioni di euro, di cui 1,5 milioni relativi all’anno 2009 e 1,5 milioni inerenti l’anno 2010, anziché 2,5 milioni di euro relativi all’anno 2010 come precedentemente dichiarato;

- pertanto, nella medesima nota 21 novembre 2012 Hera Comm S.r.l. ha provveduto alla correzione dei predetti importi ed alla loro attribuzione come costi diretti al comparto salvaguardia, nonché al ricalcolo del valore delle funzioni operative condivise indicate nei conti annuali separati relativi agli anni 2009 e 2010;
- in considerazione della necessità di disporre dei conti annuali separati relativi agli anni 2009 e 2010 corretti ai fini della quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili, la Direzione Mercati dell’Autorità con lettera del 29 novembre 2012 (prot. Autorità n. 0038724) ha chiesto ad Hera Comm S.r.l. di provvedere ad un nuovo invio;
- con deliberazione 519/2012/R/EEL l’Autorità ha disposto, al punto 4, lett. b), la sospensione del versamento da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico a Hera Comm S.r.l. della quota di conguaglio degli ammontari determinati nell’ambito del meccanismo di reintegrazione, fino alla comunicazione da parte della Direzione Mercati dell’Autorità dell’avvenuta presentazione dei conti annuali separati relativi agli anni 2009 e 2010 rettificati;
- la società, per perimetrare gli effetti della sospensione di cui all’alinea precedente, si è risolta ad inviare una versione rettificata dei conti annuali separati relativi agli anni 2009 e 2010, acquisita in data 20 giugno 2013 (prot. Unbundling 9169/2009 e 9170/2010);
- questa versione sembrava far emergere il mancato rispetto dei principi di separazione contabile previsti dal TIU sotto ulteriori profili ed ha reso pertanto necessaria un’altra richiesta di chiarimenti con nota congiunta della Direzione Mercati e della Direzione Infrastrutture dell’Autorità del 24 gennaio 2014 (prot. Autorità n. 0002093);
- le presunte incongruenze della versione corretta dei conti annuali separati relativi agli anni 2009 e 2010 sono state successivamente chiarite dalla società (prot. Autorità n. 004662/A del 17 febbraio 2014) come risulta dalla nota congiunta della Direzione Mercati e della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 8 aprile 2014 (prot. Autorità n. 0010164);
- in seguito ai chiarimenti resi dalla società, gli uffici dell’Autorità hanno acquisito specifica certificazione da parte del revisore in merito alla nuova versione dei conti annuali separati relativi agli anni 2009 e 2010, ove la voce “svalutazione dei crediti commerciali” è imputata come costo diretto al comparto salvaguardia dell’attività di vendita ai clienti tutelati dell’energia elettrica;
- la predetta nota 8 aprile 2014 (prot. Autorità n. 0010164), impregiudicata la valutazione dell’avvio di un procedimento sanzionatorio per la non corretta redazione della prima versione dei conti annuali separati relativi agli anni 2009 e 2010, è stato comunicato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il venir meno della sospensione dei versamenti di conguaglio spettanti ad Hera Comm S.r.l., di cui alla lettera d), punto 3 della deliberazione 519/2012/R/EEL;
- come riconosciuto dalla medesima Hera Comm S.r.l. nella prima versione dei conti annuali separati relativi agli anni 2009 e 2010 i costi per la svalutazione dei crediti commerciali specificamente riferibili al comparto salvaguardia dell’attività di vendita ai clienti tutelati dell’energia elettrica, e dunque a questo attribuibili in via diretta, erano stati invece imputati alle funzioni operative

condivise, in violazione del principio di gerarchia di utilizzo delle fonti informative sancito dall'art. 19, comma 6, del TIU.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- tutto quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio

DELIBERA

1. di avviare un procedimento, nei confronti di Hera Comm S.r.l., per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione ed irrogare l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 2.4, dell'Allegato B e del punto 6, della deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centoottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Hera Comm S.r.l., via Molino Rosso, n. 8, 40026 Imola (BO) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni